

BALDUCCI MASSIMO
C.F. BLDMSM75T017112R

SENT. 20/2026
REP. 25/2026
RDE. 12/2026



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

R.G. n. 57-1/2024 P.d.R.

SENTENZA



letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante;
letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano che prevede
quanto segue:

a fronte di un debito residuo di euro 53.178,88 l'istante offre una somma pari ad euro
17.335,17 da pagare in rate mensili posticipate per anni 6 (72 rate).

Il pagamento avverrà nei termini seguenti:

- prime n. 18 rate di euro 356,03 cadauna quale compenso OCC e legale da riconoscersi in prededuzione;
- successive n. 54 rate di euro 321,02 cadauna, da pagarsi mediante bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati dai singoli creditori.

BALDUCCI	DEBITO RESIDUO	PERCENTUALE PAGAMENTO	SOMMA TOTALE DA PAGARE	SOMMA MENSILE PRIMI 18 MESI
OCC	3.806,40	100%	3.806,40	211,47
Legale	2.602,08	100%	2.602,08	144,56
	6.408,48		6.408,48	356,03
BALDUCCI	DEBITO RESIDUO	PERCENTUALE PAGAMENTO	SOMMA TOTALE DA PAGARE	SOMMA MENSILE DA 19 A 72 MESI
Credito veloce s.p.a.	2.334,21	20%	466,84	8,65
Banca popolare pugliese S.p.A.	8.453,62	20%	1.690,72	31,31
Link Finanziaria S.p.A.	892,38	20%	178,48	3,31
Banca sella S.p.A.	28.146,35	20%	5.629,27	104,25
AdER	10.600,84	80% 1	8.480,67	157,05



AdER	1.655,08	10%	165,51	3,06
Regione Puglia	877,20	80%	701,76	13,00
Regione Puglia	219,20	10%	21,92	0,41
	53.178,88		17.335,17	321,02

Ritenuto che il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e segg.ti del D.LGS.14/2019.

Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio.

Rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente.

In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dalla stessa prodotta si rileva che l'indebitamento complessivo non è stato determinato da cause imputabili all'istante, ovvero da un comportamento negligente nel contrarre più debiti. Per contro, le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni



sono ascrivibili a problemi di carattere personale-famigliare.

Infatti, si rileva che l'origine del dissesto risalirebbe al 2006, anno in cui si è separato dalla moglie, ha preso in locazione la casa in cui abitare. A causa di talune vicende familiari, come appunto la separazione coniugale prima e il desiderio del figlio di vivere col padre, poi, è stato costretto a cambiare più volte abitazione con conseguenti spese per traslochi e acquisto di arredamenti. In particolare, alcuni anni dopo la separazione dalla moglie, l'istante è andato a vivere con i genitori nella loro casa. Da fine 2012 sino alla metà del 2019 ha coabitato quasi ininterrottamente con i genitori che hanno provveduto anche al suo mantenimento. Successivamente, per volontà del figlio [REDACTED] l'istante ha lasciato la casa paterna e ha preso in locazione un appartamento in cui andare a vivere col figlio con conseguenti spese relative (canoni di locazione e utenze varie); inoltre, da quando è affetto [REDACTED] (il Balducci) in cura da marzo 2024 presso la struttura [REDACTED] non è riuscito più a provvedere al pagamento delle rate dei finanziamenti per cui si è sovraindebitato con più istituti di credito. In sintesi, la debitoria e il suo conseguente stato di insolvenza si sono concretizzati per ragioni connesse all'esigenza di mantenimento del nucleo familiare e alla dedizione [REDACTED]

rilevato che la condizione di [REDACTED] se oggetto, come nel caso di specie, di un effettivo – e riscontrabile – percorso [REDACTED] non costituisce, per prevalente orientamento interpretativo, circostanza, di per sé, ostativa all'ammissione al beneficio della (micro)composizione della crisi.

Ciò premesso, condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile «alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo».

D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al «piano del consumatore» fin dalla legge 3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento «un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito» di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).

L'istituto — specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta,



per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della "tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito» a lungo intesa come *fil rouge* delle disposizioni del libro IV del Codice civile". Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che «vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico», per assicurare il quale è necessario che «di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali «amministrative» delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati «speciali» o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente,



anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 4 l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186-bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, il sig. Balducci Massimo non possiede beni immobili e che, a fronte della complessiva debitoria pari a € 53.178,88, offre, al ceto creditorio, in pagamento € 17.335,17 e, dunque, l'accesso al piano è da considerarsi di maggiore convenienza rispetto all'ipotesi (alternativa) di liquidazione del patrimonio;

tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione, proposto da Balducci Massimo come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;**
- b) comunicata ai creditori;**
- c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;**

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

DICHIARA

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi lì, 24.02.2026



Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

**ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE**
IL 3/23/2026
N° 1 ALLEGATI
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Giovanna Bolognini

² "La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".

